



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Al Signor Ministro
Prof. Gaetano Manfredi

Al Presidente ANVUR
Prof. Antonio Felice Uricchio

Al Presidente CRUI

Sedi

Adunanza del 16 gennaio 2020

Oggetto: Analisi e proposte circa il Bando ANVUR Decreto n. 1 del 3-1-2020 su “Valutazione della qualità della ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019)”

II CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto il DM n. 1110 del 29-11-2019 su “Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015-2019”

Visto il documento “Analisi e proposte del CUN” del 17-12-2019 circa il DM n. 1110 del 29-11-2019 su “Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015-2019” nel quale si mettevano in evidenza le seguenti criticità:

- l'effetto retroattivo delle norme per l'open access e la limitazione che tali norme potevano indurre nella scelta dei migliori prodotti da sottoporre a valutazione;
- i requisiti richiesti eccessivamente bassi per la selezione dei GEV;
- la possibilità di esporre il prodotto solo da parte del primo, ultimo e autore corrispondente nel caso di più di cinque autori, per le distorsioni e le limitazioni di scelta che questo avrebbe potuto produrre;
- la mancanza di definizione di terza missione e di criteri espliciti di valutazione in questo campo.

Visto il Bando ANVUR del 3-1-2020 su “Valutazione della qualità della ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019)”

esprime un parere negativo sul Bando ANVUR per l'esercizio VQR 2015-2019 emanato in attuazione del DM n. 1110. Tali provvedimenti, tra l'altro non di rado fra loro in discrasia, potrebbero causare distorsioni del sistema universitario, disfunzioni nel processo di valutazione nonché discriminazioni fra le Aree con gravi ripercussioni sulla valutazione della qualità della ricerca delle Istituzioni, delle strutture e delle Aree in relazione ai seguenti aspetti e motivi.

Formazione dei GEV

L'art. 3 comma 3 e comma 4 del Bando ANVUR indica, per la formazione dei GEV, una combinazione farraginosa tra requisiti per la candidatura e il sorteggio che rende difficile rispettare gli equilibri e i livelli qualitativi auspicati dal Bando stesso anche con possibile sofferenza per i Settori Scientifico Disciplinari con basso numero di afferenti.

Selezione dei prodotti

L'art. 4 comma 2 del DM n. 1110 garantisce una proporzione numerica fra prodotti e ricercatori, pari al triplo, misurata in base alla struttura da valutare, ma l'art. 5 comma 5 del Bando ANVUR garantisce la stessa proporzione solo a livello dell'Istituzione, deformando indebitamente il rapporto tra Istituzione e struttura fissato dal DM.

Autori multipli: fino a cinque

L'art. 4 comma 2 lettera b) del DM n. 1110 introduce limitazioni al conferimento di prodotti con più di cinque coautori mentre il Bando ANVUR, con l'art. 6 commi 3 e 4, estende tale limitazione anche ai prodotti al di sotto della soglia dei cinque coautori, tradendo la ratio del DM.

Autori multipli: oltre cinque

L'art. 6 comma 5 del Bando ANVUR genera, per i prodotti con 6 o più coautori, una illegittima disparità di trattamento ai danni delle Aree 05, 06 e 07, già per altro penalizzate dall'art. 6 comma 3 e 4 del Bando. La riduzione significativa del numero dei prodotti da selezionare e conferire rispetto alle altre Aree (un massimo di 3 Istituzioni per prodotto versus un massimo di 5 Istituzioni per prodotto; contributo dell'autore vincolato dalla collocazione e ruolo versus contributo a discrezione dell'Istituzione) potrebbe falsare in maniera rilevante i risultati della valutazione, dando luogo a un precedente negativo per successivi o diversi esercizi (ASN, FFABR, PRIN).

Assegnazione di percentuali alle categorie di valutazione dei prodotti

L'art. 7 comma 9 del Bando ANVUR fissa limiti percentuali preventivi e artificiosi per la valutazione dei prodotti (minimo 5%, massimo 25%) sulla base delle cinque categorie assolute, dunque non modulabili, di qualità. Una ripartizione percentuale a priori non è conciliabile con la selezione di qualità attuata dalle strutture e con la valutazione operata dai revisori.

Open access

L'art. 8 del Bando ANVUR non risolve i problemi creati dall'art. 1 comma 3 del DM n. 1110 per l'open access perché non considera la normativa internazionale, non garantisce la libertà di scelta dei prodotti e prescrive indebite assunzioni di responsabilità dei ricercatori, verifiche a posteriori non sempre possibili, ad esempio sulla percentuale di finanziamento pubblico/privato della

ricerca, o procedure che sfuggono al controllo delle Istituzioni, ad esempio per gli accordi tra l'ANVUR e gli Editori (art. 6 comma 11).

Applicazione ai singoli ricercatori della valutazione

Nell'art. 8 comma 2 del Bando ANVUR emergono procedure, in parte confermate dall'art. 10 comma 1, che rendono concreto il rischio di una possibile quanto deformante applicazione ai singoli ricercatori degli esiti della valutazione: il Consiglio ne chiede l'eliminazione.

Terza missione

L'art. 9 del Bando ANVUR risolve solo in parte le criticità dell'art. 2 comma 2 del DM n. 1110: l'eterogeneità e la possibile estensione illimitata dei casi studio nonché la difficile dimostrabilità delle singole iniziative in termini di processo e di esito rendono auspicabile un peso ridotto della terza missione nella complessiva valutazione.

Profilo di formazione alla ricerca

L'art. 10 comma 1 lettera c) del Bando ANVUR non è conforme all'art. 2 comma 2 del DM n. 1110 perché suddivide il profilo indicato alla lettera b) del DM in due profili separati enfatizzando il rilievo del Dottorato di Ricerca con formulazione ambigua.

Questo consesso registra forti perplessità nella comunità scientifica e nelle strutture da sottoporre a valutazione. Ritiene imprescindibile la revisione del Bando ANVUR e la contestuale adozione di provvedimenti urgenti che garantiscano coerenza del sistema universitario, procedure efficienti e uniformità nella valutazione fra le Aree, affrontando le criticità contenute nel DM n. 1110 già segnalate dal CUN. Per un buon risultato sarebbe stato necessario e senza dubbio utile un periodo di consultazione pubblica, come già avvenuto nei precedenti esercizi VQR.

16 gennaio 2020

Il Presidente
Prof. Antonio Vicino

